

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO  
SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 064/CFA  
(2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 048/CFA– RIUNIONE DEL 24 APRILE 2015

## I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Serio, Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Carlo Porceddu - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015, INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I, PARAGRAFO III), LETTERA A) PUNTO 2) DEL C.U. N. 143/A DEL 6 MAGGIO 2014 E DELLA DELIBERA F.I.G.C. N. 497/CF DEL 27 MAGGIO 2014, ASCRITTA AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. LAURENZA NICOLA - NOTA N. 6258/242 PF14-15 SP/GB DEL 19.2.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 19.3.2015)**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 39/TFN del 19.3.2015, ha inflitto la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella Stagione Sportiva 2014/2015, alla società A.S. Varese 1910 S.p.A..

Tale decisione è stata assunta seguito deferimento del Procuratore Federale a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. Laurenza Nicola, legale rappresentante pro-tempore della società Varese.

Avverso tale provvedimento la Società A.S. Varese 1910 S.p.A. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Federale d'Appello con atto del 23.3.2015, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 10.4.2015, inoltrava formale rinuncia all'azione.

Per questi motivi la C.F.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Varese 1910 S.p.A. di Varese, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO Sig. LAURENZA NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I, PARAGRAFO III), LETTERA A) PUNTO 2) DEL C.U. N. 143/A DEL 6 MAGGIO 2014 E DELLA DELIBERA F.I.G.C. N. 497/CF DEL 27 MAGGIO 2014 - NOTA N. 6258/242 PF14-15 SP/GB DEL 19.2.2015(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 19.3.2015).**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 39/TFN del 19.3.2015, ha inflitto la sanzione dell'inibizione di mesi 6 al signor Laurenza

Nicola Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro-tempore della società A.S. Varese 1910 S.p.A..

Tale decisione è stata assunta seguito deferimento del Procuratore Federale per la violazione di cui al Titolo I, paragrafo III), lettera A) punto 2) del Com. Uff. n. 143° del 6.5.2014 e della delibera F.I.G.C. n. 497/CF del 27.5.2014 recante proroga del termine dal 16.9.2014 al 16.10.2014, in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. per non aver depositato presso Co.Vi.Soc entro il termine del 16.10.2014, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2014.

Avverso tale provvedimento il signor Laurenza Nicola ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Federale d'Appello con atto del 23.3.2015, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 10.4.2015, inoltra formale rinuncia all'azione.

Per questi motivi la C.F.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal sig. Laurenza Nicola, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### III° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Serio, Dott. Umberto Maiello, Dott. Salvatore Mezzacapo - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **4. RICORSO REGGINA CALCIO S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. FOTI PASQUALE, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ;**
- **PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015, ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S.,**

**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6575/480 PF14-15 SP/GB DEL 25.2.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 42/TFN del 27.3.2015)**

Il Tribunale Federale Nazionale, con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 42/TFN, si è pronunciato sul deferimento elevato in data 25.2.2015 dal Procuratore Federale nei confronti del sig. Pasquale Foti, presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della società Reggina Calcio S.p.A. (di seguito anche Reggina), e della stessa Reggina per la violazione, quanto al primo, dell'art. 85, lett. C), paragrafo VII) N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. e, quanto alla predetta società, dell'art. 4, comma 1, C.G.S..

Segnatamente, l'imputazione contestata al sig. Foti, nella qualità suddetta, aveva ad oggetto il suddetto addebito "*..per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 dicembre 2014, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2014*".

Nel costrutto accusatorio dagli addebiti mossi al suddetto dirigente conseguiva, in ragione del rapporto di immedesimazione organica con la società di appartenenza, la responsabilità diretta della Reggina, cui veniva contestata, come sopra anticipato, la violazione di cui all'art. 4 comma 1 C.G.S..

All'esito del dibattimento, il giudice di prime cure ha applicato le seguenti sanzioni: al Sig. Pasquale Foti l'inibizione di mesi 2 (due) e alla Reggina Calcio S.p.A. la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva.

Avverso la suindicata decisione i soggetti deferiti hanno interposto reclamo, all'uopo deducendo l'erroneità e l'ingiustizia del provvedimento di prime cure sulla scorta dei motivi di appello di seguito sintetizzati e che saranno in prosieguo passati in rassegna:

1) non sarebbe configurabile la contestata omissione dal momento che la disciplina statale in tema di ravvedimento consentirebbe di effettuare il pagamento anche dopo l'ordinaria scadenza fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo cui si riferisce il pagamento in questione;

2) è in facoltà del ricorrente chiedere la rateizzazione del debito;

3) la Reggina è un'impresa in particolare stato di difficoltà com'è fatto palese dall'intervenuta approvazione, da parte del Tribunale di Reggio Calabria, di un piano di ristrutturazione del debito ex articolo 182 bis della L.F., di talchè le risorse finanziarie sarebbero state utilizzate rispettando le scansioni del suddetto piano, tanto più che per gli emolumenti qui in questione – giusta quanto già sopra anticipato – l'ordinamento consentirebbe di avvalersi dell'istituto del ravvedimento;

La Corte Federale di Appello, nella composizione a Sezioni Unite, a seguito dell'udienza del 24.4.2015 e della successiva camera di consiglio, ha reso la seguente decisione.

### **Motivi della decisione**

Preliminarmente, a giudizio della Corte, va disattesa l'istanza di rinvio per impedimento del difensore presentata dalla Reggina nell'imminenza dell'odierna udienza di trattazione, attesa la manifesta intempestività della suddetta istanza, peraltro priva di conferente documentazione quanto all'impedimento dedotto.

Quanto al merito, la Corte, letto l'atto di gravame, sentite le parti presenti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso sia infondato e che, pertanto, vada respinto con addebito della tassa reclamo.

L'ambito cognitivo del presente procedimento verte sul concreto rilievo disciplinare da assegnare alla condotta in addebito consistente nell'omesso deposito della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento, alla data del 16.12.2014, delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi al periodo di riferimento settembre/ottobre 2014 così come documentato dalla segnalazione della Co.Vi.So.C.

Deve, al riguardo, rilevarsi che i fatti in addebito non sono, nella loro materialità, in contestazione venendo qui in rilievo esclusivamente la cogenza dell'obbligo endofederale di cui dell'art. 85, lett. C), paragrafo VII) N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., che i ricorrenti assumono recessivo di fronte alle facoltà concesse dalla disciplina in tema di ravvedimento mutuabile dall'ordinamento statale.

In via preliminare, deve rilevarsi, a tal riguardo, che l'ordinamento federale, espressione della cd. libertà associativa, ben può dotarsi di regole proprie funzionali al perseguimento dei scopi statutari, anche di portata più restrittiva di quelle rinvenienti dall'ordinamento statale.

Ad ogni buon conto, mette conto evidenziare che, *in subiecta materia*, nessun contrasto si pone tra l'ordinamento endofederale e quello nazionale: la disciplina del ravvedimento operoso – quale delineata dall'articolo 13 della legge n. 472/1997 genericamente evocato dai ricorrenti – non contempla, infatti, la sterilizzazione della valenza illecita del comportamento omissivo qui in rilievo comportando unicamente, per finalità deflattive, una mitigazione del relativo trattamento sanzionatorio a fronte del pentimento spontaneo del contribuente.

I fatti mantengono, dunque, anche nella diversa prospettiva privilegiata dalla ricorrente – quella cioè dell'ordinamento statale – una connotazione di illecito anche se le sanzioni vengono attenuate, nel caso del cd. ravvedimento operoso, in ragione della fattiva resipiscenza manifestata dal contribuente.

Restano, pertanto, pienamente esigibili gli adempimenti previsti dalle speciali prescrizioni dell'ordinamento federale, il quale del tutto coerentemente presidia le condotte illecite qui in rilievo con sanzioni aggiuntive.

Né, peraltro, è possibile esportare nell'ordinamento endofederale, con la pretesa automaticità, i meccanismi premiali congegnati dalla richiamata normativa statale che – oltre a riflettere la chiara dimensione di disposizioni cd. speciali – assume evidentemente significato solo in riferimento all'ordinario trattamento sanzionatorio previsto per gli illeciti finanziari.

In merito poi alla asserita possibilità di rateizzazione del debito questa Corte non può che ribadire quanto ha già efficacemente evidenziato il Giudice di prime cure e cioè che la Reggina,

esaurendo ogni argomentazione difensiva nella mera prospettazione di un'ipotesi astratta rimasta allo stadio del tutto inappagante di una semplice manifestazione optativa, non ha concretamente dimostrato di aver ottenuto, in epoca antecedente alla scadenza prescritta, detta rateizzazione, aggiungendo che il mancato perfezionamento dell'accordo prima del termine di scadenza comporta la applicazione delle sanzioni previste dalla normativa federale.

Non può trovare, infine, accoglimento il richiamo della difesa dei deferiti alla crisi economica della Società sportiva e al perfezionamento del piano di ristrutturazione del debito approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 182 bis, dal Tribunale di Reggio Calabria. Sul punto, va, invero, parimenti confermata la decisione di primo grado dal momento che, come bene evidenziato in prime cure, il suddetto accordo non prevede (e comunque di ciò non viene data adeguata dimostrazione) una dilazione - ovvero una differente (e accettata) modalità di pagamento - degli adempimenti sanzionati.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto.

Per questi motivi la C.F.A. respinta la domanda di rinvio in quanto intempestiva e non documentata, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.p.A. AVVERSOLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015, INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. DENNIS PATRICK BINGHAM, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C, PAR. VII) DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6661/473 PF14-15 SP/GB DEL 27.2.2015) - (NOTA N. 6666/474 PF14-15 SP/GB DEL 27.2.2015)- (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 42/TFN del 27.3.2015)**

A seguito delle condotte indagini, la Procura Federale ha deferito, con atti (riuniti) in data 27.2.2015, il sig. Dennis Patrick Bingham, amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. per rispondere della violazione di cui all'art. 85, lett. c) par. VI) e VII) N.O.I.F., in relazione all'art. 10 comma 3 C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 dicembre 2014 le dichiarazioni attestanti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, per le mensilità di settembre e ottobre 2014 e delle ritenute IRPEF e contributi INPS relativi al medesimo periodo, nonché la società medesima per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante.

Con decisione resa pubblica con comunicato ufficiale n. 42 del 27.3.2015, la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, considerato che l'accertamento relativo al contestato omesso deposito *“trova pieno riscontro in atti e che pertanto sia il legale rappresentante della Società che la Società stessa debbono essere sanzionati”*, ha inflitto al sig. Dennis Patrick Bingham la sanzione della inibizione per mesi quattro e alla società A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica da scontare nella presente stagione sportiva.

Con il reclamo in esame, la citata società chiede l'annullamento della sanzione irrogata sulla scorta della rappresentata circostanza per cui la medesima reclamante sia da considerare esente da sanzione atteso che, da fine gennaio 2015, il sodalizio appartiene a compagine sociale totalmente differente rispetto a quella che è risultata inadempiente e quindi meritevole di deferimento.

Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale e il difensore della reclamante, i quali hanno ulteriormente illustrato le proprie rispettive argomentazioni, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate.

La Corte Federale di Appello, letti gli atti di gravame, sentiti il rappresentante della Procura Federale e il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene infondato e dunque da respingere il reclamo proposto dalla A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. inteso all'annullamento della sanzione della penalizzazione di punti due inflitta dal giudice di primo grado.

La questione all'esame della Corte, essendo comprovato e non contestato da alcuno che gli organi rappresentativi della società di che trattasi non hanno provveduto, nel prescritto termine, a depositare presso la Co.Vi.So.C. - entro il termine del 16.12.2014 - le dichiarazioni attestanti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nonché delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS, per le mensilità di settembre e ottobre 2014, investe esclusivamente il tema della sussistenza nella specie della contestata responsabilità diretta della società reclamante pur essendone mutata la compagine sociale, sia pure dopo i fatti oggetto del deferimento, circostanza anche questa incontestata e incontestabile. In altri termini, si tratta di verificare se il detto integrale mutamento di assetto societario sia sufficiente a ritenere responsabile la società calcistica esente, in ragione appunto della sua nuova proprietà, da sanzione, così come afferma la reclamante.

L'avviso della Corte è che la responsabilità diretta della società sussiste pur in presenza del segnalato mutamento di compagine sociale.

Giova ricordare che il sistema che regola la responsabilità disciplinare delle società in ambito sportivo è costituito, in primis, dall'art. 4 C.G.S..

Detto articolo dispone che *“le società rispondono **direttamente** dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali”* (comma 1) e *“rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 1 bis, comma 5”* (comma 2) e sempre oggettivamente *“anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime”* (comma 3). Le società sono poi *“responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti...”* (comma 4). Infine, le società *“sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee”* (comma 5) e *“rispondono della presenza di sostanze proibite dalle norme antidoping in luoghi o locali nella propria disponibilità, a titolo di possesso...”* (comma 6).

Ne consegue che in ambito disciplinare le società sono chiamate a rispondere dei comportamenti di diversi soggetti, per cui, in ragione della qualità del soggetto che commette l'illecito, si distinguono diverse fattispecie di responsabilità. Quella che consegue a condotte poste in essere dai legali rappresentanti è la *“responsabilità diretta”*, che ricorre nel caso di specie. Ciò in quanto la condotta che merita di essere sanzionata è posta in essere da chi, secondo le stesse norme federali, rappresenta la società. Logica, dunque, risulta l'impostazione del C.G.S. laddove correla all'illecito commesso da chi legalmente rappresenta la società la diretta attribuzione a questa di responsabilità. Viene, in altri termini, in rilievo il rapporto di immedesimazione organica che corre tra (legale) rappresentante e rappresentato, con il che la medesima condotta violativa delle regole di settore genera responsabilità in capo a due soggetti. E' concettualmente una fattispecie di responsabilità distinta, per come infatti la distingue il C.G.S., dalla responsabilità oggettiva, la cui ratio va piuttosto ricercata nel così operato coinvolgimento delle società – poiché chiamate *“oggettivamente”* a rispondere delle condotte poste in essere dai propri dirigenti o tesserati – al fine di prevenire la stessa commissione di condotte illecite. Questo spiega perché gli stessi organi di giustizia sportiva hanno più volte posto il tema della graduazione della sanzione in ipotesi di responsabilità oggettiva in ragione, ad esempio, del mancato coinvolgimento della società nella materiale causalità dell'accaduto. Ma siffatta impostazione non è concettualmente riproponibile per la responsabilità diretta, nella quale, pur essendo la condotta posta in essere materialmente dalla sola persona fisica legale rappresentante della società, è come se quest'ultima, in ragione del richiamato rapporto di immedesimazione organica, avesse essa materialmente posto in essere la condotta meritevole di essere censurata.

Quanto rilevato consente di affermare la infondatezza del reclamo in esame atteso che, non essendovi contestazione, neppure da parte della stessa reclamante, in ordine al fatto storico dell'omesso deposito oggetto del deferimento, la sanzione di cui è questione risulta, in applicazione dei richiamati principi che segnano la responsabilità diretta delle società, legittimamente irrogata.

Rimane da aggiungere che le esposte conclusioni non mutano in ragione del segnalato mutamento della compagine sociale, peraltro avvenuta in epoca successiva ai fatti oggetto del deferimento, atteso che in ossequio al principio della continuità del soggetto di diritto (la società sportiva), di cui muta, per quanto integralmente, la sola proprietà, non può dallo stesso farsi

discendere una esenzione da responsabilità della persona giuridica, responsabilità già sorta e determinatasi. E se non vi è, né può esservi, esenzione da responsabilità, non può esservi l'invocata esenzione da sanzione, atteso che la sanzione "punisce" la responsabilità (diretta) oramai accertata. Ciò a tacer dell'effetto sul sistema di regole della giustizia sportiva in ipotesi riveniente dalla riconosciuta possibilità dell'azzeramento delle sanzioni sportive in ragione del cambio di assetto sociale del soggetto sanzionato.

In definitiva, il reclamo proposto dall'A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. va respinto siccome infondato.

Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Monza Brianza 1912 di Monza (Monza-Brianza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### IV° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Serio, Prof. Mauro Sferrazza, Prof. Alessandro Zampone - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**6. RICORSO S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015, INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. PERPIGNANO GIUSEPPE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C, PAR. VI DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART.10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6520/477 PF14-15 SP/BLP DEL 24.2.2015); PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C, PAR. VII DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6514/476 PF14-15 SP/BLP DEL 24.2.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 46/TFN del 9.4.2015).**

La Corte Federale di Appello si è riunita il giorno 24.4.2015 per decidere in ordine al reclamo proposto dalla S.S. Barletta Calcio S.r.l., come rappresentata e difesa, avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, pubblicata nel Com.Uff. n. 46/TFN del 9.4.2015, con la quale è stata alla stessa inflitta la sanzione della penalizzazione di punti due in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Il procedimento ha origine dalla segnalazione dd. 5.2.2015 della Co.Vi.So.C. relativa al mancato pagamento da parte della società Barletta Calcio S.r.l. degli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2014. In particolare, esaminato il report della Deloitte&ToucheS.p.A., la predetta Commissione di vigilanza ha riscontrato che la «S.S. Barletta Calcio S.r.l. non ha depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.12.2014, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2014, adempimento previsto dall'art. 85 N.O.I.F., lett. c), paragrafo VI».

Nella suddetta nota Co.Vi.So.C. si precisa «che la società ha provveduto, solo in data 17/18 dicembre 2014, al pagamento a diversi tesserati degli emolumenti relativi alla mensilità di ottobre 2014, quindi oltre il termine previsto dalla normativa federale».

Di conseguenza, con atto del 24.2.2015 il Procuratore federale ha deferito al Tribunale Nazionale Federale il sig. Perpignano Giuseppe, amministratore e legale rappresentante *pro-tempore* della società Barletta Calcio S.r.l., per rispondere della violazione di cui all'art. 85, lett. c), paragrafo VI, N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del codice di giustizia sportiva, nonché la stessa S.S. Barletta Calcio S.r.l. per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. Perpignano.

Con ulteriore provvedimento del 24.2.2015 il Procuratore Federale, vista la nota Co.Vi.So.C. del 5.2.2015, nella quale si segnala che la società S.S. Barletta Calcio S.r.l. non ha provveduto al

deposito, entro il termine del 16.12.2014, della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2014, come previsto dall'art. 85, lett. c), paragrafo VII, N.O.I.F., ha deferito il sig. Giuseppe Perpignano, amministratore unico e legale rappresentante *pro-tempore* della società S.S. Barletta Calcio S.r.l., per rispondere della violazione della predetta norma, in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S.. Nel contempo, per rispondere della violazione contestata, a titolo di responsabilità diretta *ex art. 4, comma 1, C.G.S.*, è stata deferita anche la stessa società S.S. Barletta Calcio S.r.l.

Nella riunione del 19.3.2015, il T.F.N., «riuniti i suddetti deferimenti per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva», disponeva, ai sensi dell'art. 23 C.G.S., l'applicazione della sanzione della inibizione di mesi due e giorni venti a carico del sig. Perpignano. Infatti, profilo, infatti, il T.F.N., constatata la regolarità della procedura seguita nel caso di specie e, dunque, la rituale trasmissione, ai sensi dell'art. 23, comma 2, C.G.S., da parte della Procura federale alla Procura generale per lo sport presso il CONI dell'accordo raggiunto tra le parti e la mancata formulazione, da parte di quest'ultima, di osservazioni, ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congruamente determinata la sanzione.

Dichiarato, dunque, chiuso il procedimento nei confronti del sig. Perpignano il T.F.N. ha disposto proseguirsi il procedimento nei confronti della società S.S. Barletta Calcio S.r.l. e, all'esito del dibattimento, ritenute pacifiche le circostanze poste a fondamento del dibattimento «avendo la Co.Vi.So.C. puntualmente accertato l'omesso versamento da parte della società deferita degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nonché dei contributi Inps e delle ritenute Irpef per le mensilità di settembre e ottobre 2014», ha inflitto alla stessa predetta società «la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva».

Avverso la suddetta decisione ha proposto reclamo la società Barletta, come rappresentata e difesa, articolando quattro specifici motivi d'appello: carenza e/o insufficienza della motivazione; falsa o erronea applicazione dell'art. 85 N.O.I.F. in combinazione con l'art. 18 C.G.S., con riferimento agli emolumenti; incertezza degli elementi che costituiscono l'impianto accusatorio; falsa o erronea applicazione dell'art. 85 N.O.I.F. in combinato con l'art. 18 C.G.S. (con riferimento alle ritenute Irpef).

All'udienza dibattimentale sono intervenuti l'avv. Dario Perugini, in rappresentanza della Procura federale ed il dottor Manuel Sandoletti in sostituzione dell'avv. Cesare Di Cintio. Il rappresentante della Procura Federale ha ribadito la correttezza del deferimento, chiedendo la conferma dell'impugnata decisione, mentre la difesa del Barletta, illustrate le ragioni dell'appello, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate (proscioglimento e, in subordine, «l'applicazione di una sanzione adeguata al comportamento del club»).

Il reclamo non può trovare accoglimento.

Con il primo motivo d'appello la società Barletta Calcio S.r.l. eccepisce carenza e/o insufficienza della motivazione.

Evidenziato come tutte le decisioni dei giudici sportivi devono essere « motivate e pubbliche » ai sensi dell'art. 2 C.G.S. del CONI e devono conformarsi ai principi del processo civile, ricordato come « la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali rappresenta un principio cardine del nostro sistema giuridico, enunciato esplicitamente dall'articolo 111 della Carta Costituzionale e ripreso a chiare lettere dall'articolo 132 del c.p.c., la reclamante ritiene che, nel caso di specie, difetti la motivazione. Il T.F.N., infatti, si sarebbe « limitato a rilevare che la circostanza posta a fondamento del procedimento disciplinare è pacifica “avendo la Co.Vi.So.C. puntualmente accertato l'omesso versamento da parte della società”, senza null'altro specificare ». La decisione, dunque, non potrebbe « certo dirsi motivata, anche perché non ha tenuto minimamente conto di quanto anticipato in atti e richiesto dalla difesa ».

L'eccezione di nullità « per carenza di uno dei requisiti prescritti dalla legge » non può essere accolta. Non c'è dubbio che, come stabilito dalla normativa sportiva, in coerenza con le previsioni del codice di rito civile e della nostra Carta costituzionale, le decisioni degli organi della giustizia sportiva debbano essere motivate. Orbene, nel caso di specie, la decisione del T.F.N., avuto riguardo alla fattispecie oggetto del giudizio, è, seppur succintamente, motivata ed appare esente da vizi logico-giuridici tali da incidere sul profilo della validità.

Nel merito, è pacifica la sussistenza della violazione imputata alla società deferita,

comprovata dagli accertamenti effettuati dalla società di revisione incaricata dalla FIGC: la società Barletta Calcio s.r.l. non ha rispettato il disposto di cui all'art. 85, lett. c), paragrafi VI e VII, N.O.I.F., non avendo attestato, nel termine perentorio del 16.12.2014, l'avvenuto pagamento di «tutti gli emolumenti dovuti» per il secondo bimestre (settembre/ottobre 2014) «in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati», nonché l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps (già Enpals) relativamente agli emolumenti prima indicati. Pacifiche, in tal senso, le risultanze degli accertamenti della società incaricata dalla F.I.G.C., come documentato dalla relazione della Co.Vi.So.C. in atti.

Ciò premesso, appare privo di pregio l'assunto di cui al terzo motivo di gravame, con il quale la reclamante contesta l'incertezza degli elementi che costituiscono l'impianto accusatorio. Sotto siffatto profilo i documenti su cui si fonda il deferimento non troverebbero riscontro nel *memorandum* allegato dalla Co.Vi.So.C, rendendosi, così difficoltoso «comprendere l'esatto ammontare degli emolumenti dovuti». Segnala, altresì, la società Barletta, che i propri consulenti «non hanno trovato corrispondenza tra le cifre esposte come risultano dalla documentazione contabile».

Ritiene questa Corte che, nel caso di specie, non vi è alcun difetto di identificazione dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione dell'ipotesi sanzionatoria dedotta in giudizio, anche considerato, come correttamente evidenziato in dibattimento dal rappresentante della Procura federale, che anche laddove esistesse effettivamente l'asserita divergenza, la violazione, di natura formale, imputata ai deferiti sarebbe comunque sussistente, essendo, come detto, pacifica la mancata regolarizzazione, nei termini imposti dalla normativa federale, tanto degli emolumenti ai tesserati, dipendenti e collaboratori, quanto delle ritenute Irpef e dei contributi Inps. Non vi è dubbio, in tale prospettiva, che la fattispecie incriminatrice di cui trattasi è integrata a prescindere dal *quantum* dell'inadempimento, sia sotto il profilo degli importi omessi, sia sotto quello dell'entità del ritardo nell'adempimento.

Per le medesime ragioni deve essere disatteso anche il secondo motivo di reclamo con il quale la S.S. Barletta Calcio S.r.l. lamenta la mancata applicazione della norma di cui all'art. 18 C.G.S., secondo cui la sanzione deve essere determinata tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti. «A tal riguardo», sottolinea la società reclamante, «il termine dei versamenti di settembre/ottobre 2014 non è rimasto completamente inosservato e quindi tale parziale adempimento dovrà essere debitamente valutato al fine della corretta quantificazione della sanzione».

In tal ottica, si evidenzia in reclamo come entro il termine del 16 dicembre 2014 la società abbia «versato la somma di € 85.256,33 a titolo di emolumenti, cioè circa 1/3 dell'intero ammontare degli stipendi», mentre «l'importo residuo è stato invece corrisposto a febbraio in prossimità della successiva scadenza». Si tratterebbe, dunque, a dire della S.S. Barletta Calcio S.r.l., soltanto di un parziale inadempimento.

Come sopra già affermato, nella fattispecie, il parziale adempimento equivale ad inadempimento. Sotto tale aspetto non ha ragioni, questo Collegio, per discostarsi dalla precedente giurisprudenza di settore in materia. Tanto l'adempimento parziale, quanto il ritardo, seppur contenuto, nell'adempimento, integrano comunque il comportamento disciplinarmente rilevante sanzionato dall'impianto normativo di cui al combinato disposto dell'art. 85, lett. c), paragrafi VI e VII, N.O.I.F. e dell'art. 10, comma 3, C.G.S.. Si tratta, del resto, di una violazione che rileva principalmente su un piano formale e la condotta di cui trattasi si traduce comunque in una infrazione alla normativa federale che, in quanto tale, non può restare non sanzionata.

La disposizione da ultimo menzionata prevede testualmente che «il mancato pagamento da parte delle società di Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti: [...] b) per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva». Orbene, la norma, come formulata, non lascia spazio alcuno per una interpretazione diversa da quella operata dal T.F.N., né per una differente (ridotta) determinazione della sanzione inflitta, essendo la stessa già stata contenuta nel minimo editto,

probabilmente proprio in ragione di quanto previsto dall'ultimo periodo della stessa predetta disposizione prima citata, secondo cui la sanzione deve essere applicata «tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva».

Privo di pregio appare, infine, il quarto motivo di reclamo.

Quanto alle ritenute Irpef, evidenzia la società Barletta Calcio S.r.l., «le norme statali consentono la rateazione del debito secondo tempi e modalità che non coincidono con le scadenze federali perché mentre lo Stato [...] prevede che la rateazione del debito possa essere fatta solo dopo che il debito è stato accertato, la Co.Vi.So.C. da una parte consente di provare l'intervenuta rateazione, ma dall'altra chiede che la prova della rateazione venga fornita prima che il termine fissato dallo Stato per proporla sia iniziato a decorrere. Ciò ha creato inevitabilmente una discrepanza tra le tempistiche della normativa statale elaborate sull'anno solare – gennaio / dicembre – e le tempistiche della normativa federale che sono state calibrate sulla stagione sportiva – 1 giugno / 1 luglio». La rateazione, dunque, non sarebbe stata ad oggi presentata «perché il contribuente non ha gli strumenti idonei per farlo, avendo le norme statali previsto specifiche tempistiche e modalità».

Anche questo motivo d'appello non può trovare accoglimento. L'impostazione del problema in termini di prevalenza di una disciplina (quella statale) sull'altra (quella federale) non può essere condivisa. Ciascuna società professionistica, all'atto dell'affiliazione, accetta la normativa federale, alla quale, dunque, deve sottostare a prescindere da eventuali diverse formulazioni (e previsioni "tempistiche") della disciplina tributaria dettata dall'ordinamento dello Stato. Nessuno, ovviamente, impedisce alla società di calcio che abbia un debito nei confronti del fisco o di natura assicurativo-previdenziale di avvalersi delle eventuali agevolazioni previste dalla disciplina statale in materia per la regolarizzazione dello stesso. Nel contempo, non nutre dubbio alcuno questa Corte che, se non vuole incorrere nella violazione contestata con il deferimento da cui scaturisce il presente procedimento, la società è tenuta ad avvalersi di siffatte agevolazioni di pagamento nei termini previsti dalle N.O.I.F. e dal codice di giustizia sportiva della F.I.G.C.. Nel caso di specie, la preannunciata istanza di rateazione (peraltro, solo delle ritenute Irpef e non anche, a quanto consta, della contribuzione Inps) non è stata accettata, né tantomeno proposta, entro il termine del 16.12.2014. A tale data, pertanto, la S.S. Barletta Calcio S.r.l. non era in regola, per quanto in questa sede rileva ed ai fini della disciplina dettata dall'ordinamento federale, con il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps. Ciò integra la sussistenza della violazione contestata.

Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Barletta Calcio s.r.l. di Barletta (Barletta-Andria-Trani).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **7. RICORSO S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. GIUSEPPE PERPIGNANO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ,**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015, ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S.,**

**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C), PAR. VII DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 8203/573 PF14-15 SP/GB DEL 30.3.2015); PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. A), PAR. VII DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 8204/574 PF14-15 SP/GB DEL 30.3.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 51/TFN del 16.4.2015)**

La Corte Federale di Appello si è riunita il giorno 24.4.2015 per decidere in ordine al reclamo proposto dalla S.S. Barletta Calcio s.r.l. e del sig. Giuseppe Perpignano, amministratore unico e legale rappresentante della stessa predetta società, avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, pubblicata nel Com. Uff. n. 51/TFN del 17.4.2015, con la quale è stata inflitta la sanzione della penalizzazione di punti quattro in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, alla prima, e quella della inibizione di mesi sei, al secondo.

Il procedimento ha origine dalla segnalazione dd. 6 marzo febbraio 2015 della Co.Vi.So.C. relativa al mancato pagamento da parte della società Barletta Calcio S.r.l. delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati inerenti le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014. In particolare, esaminato il report della Deloitte&Touche S.p.A., la predetta Commissione di vigilanza ha riscontrato a carico della S.S. Barletta Calcio S.r.l. «il mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti delle mensilità di novembre e dicembre 2014, così come prescritto dall'art. 85 N.O.I.F., lett. c), paragrafo VII, da effettuarsi entro il termine del 16.2.2015», nonché «il permanere, alla data del 16.2.2015, del mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti delle mensilità di settembre e ottobre 2014, come segnalato con nota del 5.2.2015 prot. n. 197.04/GC/ar, così come prescritto dall'art. 85 N.O.I.F., lett. c), paragrafo VII».

Con altra comunicazione di pari data la Co.Vi.So.C. segnalava «il mancato pagamento, entro il termine del 16.2.2015, degli emolumenti dovuti a diversi tesserati relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2014, così come previsto dall'art. 85 N.O.I.F., lett. c), paragrafo VI» (precisa al riguardo l'organo di vigilanza che «la società ha corrisposto, oltre il suddetto termine, gli emolumenti dovuti a diversi tesserati relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2014»), nonché «il permanere, alla data del 16.2.2015, del mancato pagamento a diversi tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2014, come segnalato con nota del 5.2.2015 prot. n. 198.04/GC/ar, così come prescritto dall'art. 85 N.O.I.F., lett. c), paragrafo VI» (precisa al riguardo l'organo di vigilanza che «la società ha provveduto, solo in data 27 febbraio 2015, al pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2014, quindi oltre il termine previsto dalla normativa federale»).

Di conseguenza, con atto del 30 marzo 2015, la Procura Federale ha deferito:

- il Sig. Perpignano Giuseppe, amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* della S.S. Barletta Calcio S.r.l., per rispondere della violazione prevista dall'art. 85, lett. C), paragrafo VII, N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.2.2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014;

- la S.S. Barletta Calcio s.r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal legale rappresentante.

Con ulteriore atto del 30 marzo 2015, la Procura Federale ha deferito:

- il Sig. Perpignano Giuseppe, amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* della S.S. Barletta Calcio S.r.l., per rispondere della violazione prevista dall'art. 85, lett. A), paragrafo VII, NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.2.2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014;

- la S.S. Barletta Calcio S.r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal legale rappresentante.

Negli instaurati procedimenti disciplinari di cui sopra si costituivano ritualmente i deferiti, depositando memorie difensive, nelle quali si contesta la sussistenza della violazione imputata sia per l'accordata rateazione, da parte dell'INPS, delle somme dovute, sia per la non intellegibilità dei calcoli effettuati dalla Società di revisione ed eccependo, in via preliminare, il *ne bis in idem*, attesa la pendenza di precedente procedimento avente ad oggetto la violazione per le mensilità di settembre ed ottobre 2014.

Nella riunione del 16.4.2015, il T.F.N., «riuniti i suddetti deferimenti per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva», ha inflitto al sig. Giuseppe Perpignano l'inibizione per mesi 6 (sei) ed alla S.S. Barletta Calcio S.r.l. la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Avverso la suddetta decisione hanno proposto, con unico atto, reclamo entrambi i deferiti, articolando specifici motivi d'appello: incertezza degli elementi che costituiscono l'impianto accusatorio; falsa o erronea applicazione dell'art. 85 N.O.I.F. in combinazione con l'art. 18 C.G.S. (con riferimento agli emolumenti); falsa o erronea applicazione dell'art. 85 N.O.I.F. in combinato con l'art. 18 C.G.S. (con riferimento alle ritenute Irpef e contributi Inps).

Al dibattimentale sono intervenuti l'avv. Dario Perugini, in rappresentanza della Procura federale ed il dottor Manuel Sandoletti in sostituzione dell'avv. Cesare Di Cintio, per i reclamanti.

La difesa del Barletta, illustrate le ragioni dell'appello, ha eccepito *ne bis in idem*, attesa l'esistenza di precedente procedimento relativo agli emolumenti dei mesi di settembre ed ottobre 2014, evidenziando che il ritardo nei pagamenti è di soli 10 giorni e che per i contributi Inps c'è rateazione in corso, insistendo, quindi, per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate (proscioglimento e, in subordine, «l'applicazione di una sanzione adeguata al comportamento del club»).

Il rappresentante della Procura federale ha ribadito la correttezza del deferimento, chiedendo la conferma dell'impugnata decisione, evidenziando come non sussista l'eccepito *ne bis in idem*, trattandosi di violazioni diverse.

Il reclamo non può trovare accoglimento.

È pacifica la sussistenza delle violazioni imputate alla società deferita ed al suo legale rappresentante, comprovata dagli accertamenti effettuati dalla società di revisione incaricata dalla F.I.G.C.: la società Barletta Calcio S.r.l. non ha rispettato il disposto di cui all'art. 85, lett. c), paragrafi VI e VII, N.O.I.F., non avendo attestato, nel termine perentorio del 16.2.2015, l'avvenuto pagamento di «tutti gli emolumenti dovuti» per il terzo bimestre (novembre / dicembre 2014) «in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati», nonché l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps (già Enpals) relativamente agli emolumenti prima indicati e, permanendo, alla data del 16.2.2015, il mancato pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2014, nonché il mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps (già Enpals) relativamente ai predetti emolumenti.

Pacifiche, in tal senso, le risultanze degli accertamenti della società incaricata dalla F.I.G.C., come documentato dalla relazione della Co.Vi.So.C. in atti.

Ciò premesso, appare privo di rilievo l'assunto di cui al primo motivo di gravame, con il quale i reclamanti contestano l'incertezza degli elementi che costituiscono l'impianto accusatorio. Sotto siffatto profilo i documenti su cui si fonda il deferimento non troverebbero riscontro nel *memorandum* allegato dalla Co.Vi.So.C, rendendosi, così difficoltoso «comprendere l'esatto ammontare degli emolumenti dovuti, non dovuti, pagati e non pagati». Segnala, altresì, la società Barletta, che i propri consulenti «non hanno trovato corrispondenza tra le cifre esposte come risultano dalla documentazione contabile».

Ritiene questa Corte che, nel caso di specie, non vi è alcun difetto di identificazione dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione dell'ipotesi sanzionatoria in rilievo nel presente giudizio, anche considerato, come correttamente evidenziato in dibattimento dal rappresentante della Procura federale, che anche laddove esistesse effettivamente l'asserita divergenza, la violazione, di natura formale, imputata ai deferiti sarebbe comunque sussistente, essendo, come detto, pacifica la mancata regolarizzazione, nei termini imposti dalla normativa federale, tanto degli emolumenti ai tesserati, dipendenti e collaboratori, quanto delle ritenute Irpef e dei contributi Inps. Non vi è dubbio, in tale prospettiva, che la fattispecie incriminatrice di cui trattasi è integrata a prescindere dal *quantum* dell'inadempimento, sia sotto il profilo degli importi omessi, sia sotto quello dell'entità del ritardo nell'adempimento.

Per analoghe ragioni deve essere disatteso anche il secondo motivo di reclamo con il quale la S.S. Barletta Calcio S.r.l. lamenta la mancata applicazione della norma di cui all'art. 18 C.G.S., secondo cui la sanzione deve essere determinata tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti.

Quanto alle ritenute Irpef, evidenzia la società Barletta Calcio S.r.l., «le norme statali consentono la rateazione del debito secondo tempi e modalità che non coincidono con le scadenze federali perché mentre lo Stato [...] prevede che la rateazione del debito possa essere fatta solo dopo che il debito è stato accertato, la Co.Vi.So.C. da una parte consente di provare l'intervenuta rateazione, ma dall'altra chiede che la prova della rateazione venga fornita prima che il termine fissato dallo Stato per proporla sia iniziato a decorrere. Ciò ha creato inevitabilmente una discrepanza tra le tempistiche della normativa statale elaborate sull'anno solare – gennaio / dicembre – e le tempistiche della normativa federale che sono state calibrate sulla stagione sportiva – 1 giugno / 1 luglio». La rateazione, dunque, non sarebbe stata ad oggi presentata «perché il contribuente non ha gli strumenti idonei per farlo, avendo le norme statali previsto specifiche

tempistiche e modalità».

Quanto ai contributi Inps, con riferimento alle mensilità di novembre e dicembre 2014, parte reclamante segnala di aver «già richiesto ed ottenuto sia la rateazione relativa alla gestione separata, sia la rateazione relativa alla gestione dipendenti Inps e all'Enpals» e di aver già saldato la prima rata di entrambi i piani di rateazione.

Anche questo motivo d'appello, come si diceva, non può trovare accoglimento. L'impostazione del problema in termini di prevalenza di una disciplina (quella statale) sull'altra (quella federale) non può essere condivisa. Ciascuna società professionistica, all'atto dell'affiliazione, accetta la normativa federale, alla quale, dunque, deve sottostare a prescindere da eventuali diverse formulazioni (e previsioni "tempistiche") della disciplina fiscale e contributiva dettata dall'ordinamento dello Stato. Nessuno, ovviamente, impedisce alla società di calcio che abbia un debito nei confronti del fisco o di natura assicurativo-previdenziale di avvalersi delle eventuali agevolazioni previste dalla disciplina dettata dall'ordinamento giuridico generale in materia per la regolarizzazione dello stesso. Nel contempo, non nutre dubbio alcuno questa Corte che, se non vuole incorrere nella violazione contestata con il deferimento da cui scaturisce il presente procedimento, la società è tenuta ad avvalersi di siffatte agevolazioni di pagamento nei termini previsti dalle N.O.I.F. e dal codice di giustizia sportiva della F.I.G.C.. Nel caso di specie, la preannunciata istanza di rateazione del debito Irpef e l'accoglimento dell'istanza di rateazione del debito Inps non sono, appunto, state proposte (né, tantomeno, accettate), entro il termine del 16.2.2015. A tale data, pertanto, la S.S. Barletta Calcio S.r.l. non era in regola, per quanto in questa sede rileva ed ai fini della disciplina dettata dall'ordinamento federale, con il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps. Ciò integra la sussistenza della violazione contestata.

Del pari privo di pregio appare il terzo motivo di reclamo con il quale si deduce falsa o erronea applicazione dell'art. 85 N.O.I.F. relativamente agli emolumenti.

Evidenzia, a tal proposito, parte reclamante come gli emolumenti di novembre e dicembre 2014, in scadenza di pagamento al 16 febbraio, siano stati versati il 27 febbraio. Ci sarebbe, dunque, un ritardo di soli 10 giorni «e per quanto non si possa negare che il pagamento sia stato disposto oltre il termine previsto, il comportamento tenuto dalla società – che si è adoperata per provvedere al pagamento in pochi giorni – merita comunque di essere tenuto in considerazione nel momento di determinazione della sanzione adeguata».

Quanto agli emolumenti relativi ai mesi di settembre e ottobre 2014, entro il termine del 16.12.2014 la società «ha versato la somma di € 85.256,33 a titolo di emolumenti, cioè circa 1/3 dell'intero ammontare degli stipendi», mentre «l'importo residuo è stato invece corrisposto a febbraio». Si tratterebbe, dunque, a dire dei reclamanti, soltanto di un parziale inadempimento.

Orbene, nella fattispecie, il parziale e/o inesatto e/o tardivo adempimento equivale ad inadempimento. Sotto tale aspetto non ha ragioni, questo Collegio, per discostarsi dalla precedente giurisprudenza di settore in materia. Tanto l'adempimento parziale, quanto il ritardo, seppur contenuto, nell'adempimento, integrano comunque il comportamento disciplinarmente rilevante sanzionato dall'impianto normativo di cui al combinato disposto dell'art. 85, lett. c), paragrafi VI e VII, N.O.I.F. e dell'art. 10, comma 3, C.G.S.. Si tratta, del resto, di una violazione che rileva principalmente su un piano formale e la condotta di cui trattasi si traduce comunque in una infrazione alla normativa federale che, in quanto tale, non può restare non sanzionata.

La disposizione da ultimo menzionata, come formulata, non lascia spazio alcuno per una interpretazione diversa da quella operata dal T.F.N., né per una differente (ridotta) determinazione della sanzione inflitta, essendo la stessa già stata contenuta nel minimo edittale, probabilmente proprio in ragione di quanto previsto dall'ultimo periodo della stessa predetta disposizione prima citata, secondo cui la sanzione deve essere applicata «tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva».

Quanto, infine, all'eccezione sollevata nel corso della discussione in ordine alla sussistenza del *ne bis in idem*, sul presupposto che le violazioni relative alle mensilità di settembre e ottobre 2014 sono già state contestate con precedente deferimento, correttamente il T.F.N., evidenziato come la disciplina di cui all'art. 10, comma 3, C.G.S. sancisca che "il mancato pagamento...nei termini fissati dalle disposizioni federali...: c) per il terzo bimestre (1° novembre – 31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima...comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g) ...", ha affermato che il permanere dell'inadempimento economico dà luogo ad una nuova violazione autonomamente sanzionabile. Orbene, nel caso di specie, alla data del

16.2.2015 è stato riscontrato sia il mancato adempimento alle previsioni federali con riferimento agli emolumenti di novembre e dicembre 2014, sia il permanere dell'inadempimento con riferimento agli emolumenti di settembre e ottobre 2014. Trattandosi, come detto, di violazioni autonome, le stesse devono essere autonomamente e distintamente sanzionate. Infondata, pertanto, l'eccezione di *ne bis in idem*.

Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Barletta Calcio s.r.l. di Barletta (Barletta-Andria-Trani).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

**Pubblicato in Roma il 28 maggio 2015**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio